



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**

**TRIBUNALE DI ...**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa ... all'udienza del ...2019 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente

**S E N T E N Z A**

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 147/2017 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: accertamento legittimità di sanzione disciplinare;

**TRA**

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona dell'Amministratore delegato p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per ... del 10.06.2014, dall'avv. ... ed elettivamente domiciliata in ... presso la filiale sita in Via ...

**RICORRENTE**

**CONTRO**

... II, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Werner Stricker, Domenico Carmine e Domenico Olivo, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in ...

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI**

**PER PARTE RICORRENTE:** accertare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata alla sig.ra ... consistente nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni quattro; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

**PER PARTE RESISTENTE:** rigettare la domanda in quanto inammissibile ed infondata nel merito; con vittoria di spese.

## FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 20.01.2017, Poste Italiane S.p.A. (d'ora in poi anche Poste) esponeva che la dipendente **Silvia** - assunta con mansioni di operatore di sportello di livello C, applicata alla sezione 9 presso Postale - in data 07.08.2016 aveva eseguito un prelievo dell'importo di € 3.000,00 dalla carta *Postepay Evolution*, su richiesta della cliente **G.** oltre ad aver emesso per stessa persona un vaglia circolare dell'importo di € 1.800,00 con addebito su conto corrente, poi pagato il giorno successivo.

Deduceva che dette operazioni erano state eseguite benché fosse evidente la difformità fra la firma presente sul documento di riconoscimento esibito dalla sig.ra **G.** e lo specimen di firma a suo tempo depositato presso l'ufficio postale di **C.**

Aggiungeva che tale circostanza era stata ammessa dalla stessa dipendente, la quale - in sede di audizione innanzi agli ispettori di Poste - aveva ammesso di aver riscontrato una lieve discordanza tra le firme, ma di averla attribuita ai malesseri fisici lamentati dalla cliente.

Precisava che a causa della condotta assunta dalla dipendente, in evidente contrasto con le disposizioni in materia dei vaglia circolari, alla società sarebbe derivato un danno quantificabile in € 1.800,00, pari all'importo illecitamente sottratto e che Poste avrebbe dovuto restituire.

Rappresentava, dunque, che era stato intrapreso un procedimento disciplinare nei confronti della sig.ra **G.** a cui esito veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro giorni, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 52,53,54 punto 3 lett.f) e 55 del CCNL del 14.04.11.

Infine, rilevava che la sanzione disciplinare veniva impugnata dalla dipendente, con contestuale richiesta di costituzione del Collegio di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell'art.7 l. n. 300/70; e che, in riscontro alla missiva con cui veniva invitata alla nomina del proprio rappresentante, Poste Italiane S.p.A. manifestava la volontà di avvalersi della facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Tanto premesso, Poste Italiane S.p.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di **C.** - in funzione di Giudice del lavoro - al fine di accertare la legittimità della sanzione comminata, con vittoria delle spese di lite.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, la sig.ra **G.** si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inefficacia e la tardività della sanzione, per altro irrogata in difetto di contraddittorio; nel merito, deduceva l'infondatezza



In particolare, è pacifico tra le parti che le operazioni eseguite dalla sig. [redacted] sono la conseguenza di un furto d'identità; quindi, la persona che si è presentata allo sportello è entrata in possesso dei dati personali del tale [redacted], esibendo la carta d'identità, naturalmente, la foto sul documento raffigura l'utente e la firma da lei apposta sul vaglia è simile allo *speciem* di firma.

In tale situazione dovrà escludersi la *palese discordanza* tra le sottoscrizioni.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, non potendo la falsificazione dedotta essere rilevata con l'uso dell'ordinaria diligenza, la dipendente convenuta non è responsabile del pagamento indebitamente effettuato.

5. In applicazione del principio della soccombenza, la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite che saranno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e tenuto conto che il valore dichiarato della presente controversia è pari ad [redacted]

**P.Q.M.**

La dott.ssa [redacted], quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso ed annulla la sanzione disciplinare irrogata a S. [redacted], con la nota del 10.11.2016;
- condanna la Poste Italiane S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 245,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in [redacted] il 14.05.2019

**Il Giudice**